

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, PARTITA IVA N. 06909360635 nella persona del Direttore Generale Avv. Anna Iervolino, domiciliata per la carica alla Via Pansini n. 5- 80131 Napoli (di seguito “**Azienda**”)

E

IL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO DI SANITÀ PUBBLICA, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, PARTITA IVA. N. 00876220633 nella persona del Direttore, Prof. Giancarlo Troncone, domiciliato per la carica alla Via Pansini n .5- 80131 Napoli (di seguito “**D.U.**”)

PREMESSO

- che il D.Lgs. 81/08 aggiornato e perfezionato dal D. Lgs 106/09 in continuità con le previsioni della L. 626/94, disciplina la formazione e l'aggiornamento di tutti i lavoratori circa l'adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro attraverso l'impiego di modelli organizzativi che assicurino il coinvolgimento, fra gli altri dei dirigenti e dei preposti nel processo di miglioramento della sicurezza e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di legge;
- che gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. sopracitato prevedono che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale e sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- che gli Accordi Stato-Regione del 21/12/2011 e del 7/07/2016 definiscono contenuti, articolazioni, modalità di espletamento dei percorsi formativi e dell'aggiornamento permanente per tutti gli aventi diritto;
- che le Aziende Ospedaliere, in quanto sede di attività lavorative, hanno l'obbligo di formare i lavoratori;
- che uno degli obiettivi prioritari del Direttore Generale di questa Azienda, datore di lavoro e responsabile della sicurezza dell'Azienda, consiste nella realizzazione di tutte le azioni, interventi provvedimenti ritenuti efficaci affinché ogni lavoratore possa svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza;
- che l'Azienda conta, oltre al personale in organico, 2000 medici in formazione che costituiscono a tutti gli effetti personale lavorativo impegnato presso questa Azienda;

- che, oltre alla formazione del personale strutturato, l'Azienda è obbligata anche alla formazione sulla sicurezza degli specializzandi in quanto esposto a specifici rischi lavorativi come indicato nell'art 2 comma del D. Lgs 81/08 in forza del quale “ lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi”;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

Art.2

Al fine di garantire un'adeguata formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.U. si impegna a garantire, per la durata di cui al successivo art. 7, corsi di formazione e di aggiornamento adeguati agli specializzandi e ai neoassunti dell'Azienda, mettendo a disposizione, per le suddette attività, docenti e segreteria didattica ed organizzativa; in particolare, il D.U sarà responsabile del corpo docenti, certificato ai sensi del Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e Ministero della Salute) del 6 marzo 2013 e della segreteria organizzativa.

I corsi di formazione, articolati in 17 eventi, prevedono n. 12 ore di formazione specifica, effettuata obbligatoriamente mediante lezioni frontali. Detti corsi si terranno nell'aula all'uopo individuata, per classi di non più di 35 discenti, per un numero complessivo di 586 discenti (di cui 500 specializzandi ed 86 neoassunti). La descrizione di tutte le attività, è contenuta nel prospetto complessivo del piano economico redatto dal Dipartimento stesso in accordo con l'Azienda, parte integrante della convenzione (All.1).

Il D.U. si impegna, in caso di sopravvenute misure urgenti di contenimento della diffusione del contagio del virus COVID 19, a proseguire a distanza le attività formative in argomento.

Art. 3

Il Responsabile della presente convenzione per il D.U. è individuato nella persona del Vicedirettore, Prof.ssa Maria Triassi del Dipartimento medesimo; per l'Azienda, la Dott.ssa Emma Montella, dirigente medico della Direzione Sanitaria.

Art.4

Il costo complessivo dei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per gli specializzandi e per i neoassunti è pari ad € 16.413,84 (sedicimilaquattrocentotredici/ottantaquattro). La somma indicata comprenderà i costi necessari per il corretto svolgimento di tutte le attività previste, come dettagliato nel prospetto complessivo del piano economico allegato alla seguente convenzione.

Art. 5

L'Azienda provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto in due tranches da € 8.206,92 (ottomiladuecentosei/novantadue) cadauna.

Il pagamento della prima tranche sarà effettuato mediante bonifico sul Conto di Tesoreria Unica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II- IBAN IT28L0100003245425300036905, al completamento di almeno la metà delle edizioni previste, previa verifica, a cura del Responsabile per l'Azienda della presente convenzione dott.ssa Emma Montella, dell'effettivo espletamento delle attività rese, tramite reportistica delle stesse acquisita dalla segreteria didattica del D.U. Il suddetto Responsabile trasmetterà tale resoconto all'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie dell'Azienda, ai fini del pagamento.

La seconda tranche sarà erogata a conclusione dei 17 eventi previsti, previa relazione conclusiva del Responsabile per l'Azienda della presente convenzione, attestante la regolare esecuzione delle attività effettuate. Tale relazione dovrà contenere, inoltre, il calendario delle lezioni svolte, oltre all'elenco dei nominativi dei discenti (sia specializzandi che neoassunti) formati in tutti gli eventi previsti in convenzione.

Art. 6

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di valutazione nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, dovranno essere trattati dal contraente con la massima riservatezza e potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini delle attività di cui all'art. 2 e non potranno essere diffusi o

comunque comunicati a terzi senza preventivo consenso scritto del Direttore Generale dell'Azienda (datore di lavoro) salvo che in ottemperanza ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un rifiuto; in tal caso il Contraente dovrà comunque informare preventivamente la stessa Azienda.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni che risultino da documenti pubblici ufficiali.

Art.7

La presente convenzione ha la durata di dodici mesi a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione della stessa e potrà essere rinnovata a seguito di esplicita richiesta inoltrata dall'Azienda, alla quale farà seguito formale assenso al rinnovo da parte del D.U.

Eventuale risoluzione anticipata deve essere comunicata da una delle parti con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata AR.

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Napoli,

Il Direttore Generale

dell'A.O.U. Federico II

Avv. Anna IERVOLINO

Il Direttore del D.U. di

Sanità Pubblica

Prof. Giancarlo TRONCONE